



COMUNE DI LANUSEI

Provincia dell'Ogliastra

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **18**

DEL **30/04/2016**

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - MODIFICA REGOLAMENTO

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 10:40, nella sala consiliare del Comune, si è riunito in seduta pubblica straordinaria ed in seconda convocazione il Consiglio Comunale composto dai Signori:

	Presenti	Assenti
1 FERRELI DAVIDE	X	
2 USAI FULVIO	X	
3 CONGIU NADIR PAOLO		X
4 DORE GIANCARLO	X	
5 ACAMPORA SALVATORE SEI	X	
6 CARRUANA MARIO	X	
7 PISANO MATTEO		X
8 MARONGIU LUCA		X
9 USAI RICCARDO	X	

	Presenti	Assenti
10 DEIANA SUSANNA	X	
11 CAROBBI SILVIO STEFANO		X
12 MONNI ROBERTO		X
13 PRETTI LUCA		X
14 PIRAS LILIANA ANNA		X
15 PIRAS ATTILIO		X

Totale n. 7 8

Assume la presidenza **Davide Ferreli** in qualità di Sindaco .

Partecipa **Sandra Demurtas** nella sua qualità di Vicesegretario Comunale .

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri:

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a deliberare sull' oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 in data 8 settembre 2014 e modificato, in ultimo, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 in data 30/09/2014.

VISTI, in particolare, gli articoli 12, 27, 40, 45, 46, 47, 66 del suddetto regolamento disciplinanti, rispettivamente, la base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili, le riduzioni TARI delle utenze non domestiche, il presupposto e le finalità della TASI, i soggetti passivi TASI, gli immobili soggetti al tributo TASI e l'entrata in vigore.

PRESO ATTO che la legge di stabilità 2016, approvata con legge 28/12/2015, n. 208, ha introdotto una serie di modificazioni all'imposta in argomento con particolare riferimento all'esclusione da imposizione TASI delle abitazioni principali del possessore od utilizzatore, alla modifica del trattamento ai fini IMU gravante sull'abitazione concessa in comodato e sugli alloggi locati ai sensi della legge 431/1998, con conseguente necessità di uniformare il regolamento IUC.

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 il quale stabilisce il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione.

VISTO il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016.

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e riportati nel testo della presente deliberazione.

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del Decreto legge numero 174/2012, il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, Dr.ssa Carla Mereu.

SENTITA l'illustrazione del Presidente, Davide Ferreli, riportata nel verbale della seduta al quale si rinvia.

Con votazione palese ed unanime, espressa per alzata di mano

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

DI APPROVARE le modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) contenute nel testo allegato al presente atto sub la lettera "A".

DI DARE ATTO che le modifiche del regolamento, approvate con il presente atto deliberativo, hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

DI DARE ATTO che il Responsabile dell'Area degli Affari Giuridici ed Economici, per ragioni di certezza amministrativa, provvederà a redigere il testo coordinato del regolamento comunale per la

disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) al fine di inserire le modifiche apportate con il presente provvedimento.

DI DISPORRE l'inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico nonché sul sito istituzionale dell'Ente nei termini stabiliti dalla legge.

DI RENDERE il presente atto, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi del art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 stante l'urgenza di provvedere.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	FAVOREVOLE
	Data, 22/04/2016 L RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED ECONC F.to Sandra Demurtas

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	FAVOREVOLE
	Data, 22/04/2016 IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI F.to Sandra Demurtas

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Davide Ferreli

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to Sandra Demurtas

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/04/2016:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n. 267/2000;

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi fino al 26/05/2016, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Lanusei, 11/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

REGOLAMENTO PRECEDENTE	REGOLAMENTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">ART. 12</p> <p style="text-align: center;">BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI</p> <p>1. La base imponibile è ridotta al 50%:</p> <p>a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;</p> <p>b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è dichiarata dal contribuente e accertata dall'ufficio tecnico comunale;</p>	<p style="text-align: center;">ART. 12</p> <p style="text-align: center;">RIDUZIONE BASE IMPONIBILE</p> <p>1. La base imponibile è ridotta al 50%:</p> <p>a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;</p> <p>b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è dichiarata dal contribuente e accertata dall'ufficio tecnico comunale;</p> <p>c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.</p> <p>2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. A titolo esemplificativo si considera inagibili quei fabbricati nei quali:</p> <p>a) il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone , con rischio di</p>

<p>2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. A titolo esemplificativo si considera inagibili quei fabbricati nei quali:</p> <p>a) il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone , con rischio di crollo;</p> <p>b) i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;</p> <p>c) quelli per i quali è accertata l'inagibilità con documentazione rilasciata dalla A.S.L.;</p> <p>d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.</p>	<p>crollo;</p> <p>b) i muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;</p> <p>c) quelli per i quali è accertata l'inagibilità con documentazione rilasciata dalla A.S.L.;</p> <p>d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 27</p> <p>RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) riduzione del 30%: locali e aree scoperte, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad altro uso non continuativo, ma ricorrente, di durata non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al presente comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.</p> <p>b) riduzione del 20%: utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani. A tal fine i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia dei contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente controfirmati a destinazione, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune richiedere ai predetti soggetti, copia del Modello Unico di Denuncia (MUD), per l'anno di riferimento. Qualora si dovessero riscontrare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD, tali da comportare una</p>	<p style="text-align: center;">Art. 27</p> <p>RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</p> <p style="text-align: center;">SOPPRESSO</p>

<p>minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 40</p> <p>RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) riduzione del 30%: locali e aree scoperte, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad altro uso non continuativo, ma ricorrente, di durata non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al presente comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;</p> <p>b) riduzione del 20%: utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani.</p> <p>2. A tal fine i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia dei contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente controfirmati a destinazione, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune richiedere ai predetti soggetti, copia del Modello Unico di Denuncia (MUD), per l'anno di riferimento. Qualora si dovessero riscontrare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 39</p> <p>RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011, la tariffa del tributo è ridotta nella sola parte variabile nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) riduzione del 30% per i locali e aree scoperte, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad altro uso non continuativo, ma ricorrente, di durata non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al presente comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;</p> <p>b) riduzione del 100% per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero il totale dei rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti nel medesimo anno solare;</p> <p>c) riduzione del 50% per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero almeno il 50% del totale dei rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti nel medesimo anno solare;</p> <p>2. A tal fine i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia dei contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente controfirmati a destinazione, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune richiedere ai predetti soggetti, copia del Modello Unico di Denuncia (MUD), per l'anno di riferimento. Qualora si dovessero riscontrare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 45</p> <p style="text-align: center;">PRESUPPOSTO E FINALITA'</p> <p>1. Presupposto del tributo comunale sui servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 44</p> <p style="text-align: center;">PRESUPPOSTO E FINALITA'</p> <p>1. Presupposto impositivo del Tributo Comunale sui Servizi Indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p> <p>2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati</p>

<p>2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 53 del presente regolamento</p>	<p>dal successivo articolo 51 del presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 46</p> <p style="text-align: center;">SOGGETTI PASSIVI</p> <p>1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 45. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p> <p>2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.</p> <p>3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.</p> <p>4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e</p>	<p style="text-align: center;">ART. 45</p> <p style="text-align: center;">SOGGETTI PASSIVI</p> <p>1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 44. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p> <p>2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.</p> <p>3. L'imposta a carico dell'occupante, quale soggetto diverso dal titolare del diritto reale, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9, sia adibita ad abitazione principale dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.</p> <p>4. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione e superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.</p> <p>5. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.</p> <p>6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto</p>

<p>per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.</p> <p>5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso Comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.</p>	<p>tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 47</p> <p style="text-align: center;">IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO</p> <p>1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.</p> <p>2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.</p> <p>3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due</p>	<p style="text-align: center;">ART. 46</p> <p style="text-align: center;">IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO</p> <p>1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati e le aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p> <p>2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.</p> <p>3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni</p>

<p>coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.</p> <p>5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.</p> <p>6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, nonché, i punti d'appoggio ed i bivacchi.</p>	<p>anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.</p> <p>5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.</p> <p>6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, nonché, i punti d'appoggio ed i bivacchi.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 66 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI</p> <p>1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.</p> <p>2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 65 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI</p> <p>1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.</p> <p>1.bis Le modifiche introdotte con la deliberazione consiliare n----- del----- hanno effetto dal primo gennaio 2016.</p> <p>2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.</p>